

# COMUNE DI PRIZZI

Provincia di Palermo

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLA GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA COMUNALE

# Art 1. FINALITÀ

Il Comune di Prizzi istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale, individuando la figura della Guardia Ambientale Volontaria Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ambientale ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio.

# Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di Vigilanza Volontaria Comunale in materia ambientale, ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune di Prizzi.

L'organizzazione del servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Al termine del servizio di volontariato, o a richiesta dell'interessato, dopo il decorso di almeno un anno di attività di servizio senza demerito, verrà rilasciato un attestato con eventuali note di merito che potrà essere utilizzato per l'arricchimento del proprio curriculum vitae e per gli usi consentiti dalla legge.

## Art 3.

#### FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale della Regione Siciliana, Polizia Provinciale, ecc., è affidata alle Guardie Volontarie Ambientali Comunali la vigilanza ambientale e la conseguente segnalazione agli organi competenti, previo coordinamento ed eventuale assistenza del Comando di P.M., senza che in alcun modo l'attività del servizio di vigilanza volontaria Comunale e dei suoi appartenenti possa configurarsi come sostitutiva di quella delle forze di Polizia sopra menzionate.

Le guardie dovranno essere munite di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

#### Art 4.

# DEFINIZIONE DELLA GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA COMUNALE

La Guardia Ambientale Volontaria Comunale si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario, che:

a) svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;

- b) svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città;
- c) coadiuvare gli organi preposti alle funzioni di vigilanza ambientale, di controllo e di segnalazione circa il rispetto dei Regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, e al decoro urbano, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

Il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

# Art 5.

# NOMINA A GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina le guardie volontarie ambientali comunali, con proprio provvedimento amministrativo, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione di esperti ed essere inseriti in una specifica graduatoria di merito.

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione.

La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle prove selettive.

A parità di punteggio precede il più giovane di età.

#### Art. 6.

## REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Guardia Ambientale Volontaria devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65;
- essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni delle norme con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica:
- non avere procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della attività di volontario ambientale, accertata dal medico di famiglia;
- non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale né altre situazioni dirette o indirette di conflittualità o incompatibilità;
- conoscere il territorio del Comune di Prizzi.

Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina della Guardia Ambientale Volontaria successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.

Nel provvedimento Sindacale saranno indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

#### Art 7.

## SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La Guardia Ambientale Volontaria Comunale viene ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato promessa formale innanzi al Sindaco.

Il provvedimento di nomina avrà durata annuale e potrà essere rinnovato, sospeso e revocato.

L'incarico potrà essere rinnovato annualmente su richiesta dell'interessato, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.

Alla Guardia Ambientale Volontaria Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

La guardia nell'espletamento del servizio sarà tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento, di cui al comma precedente, e potrà indossare apposito indumento (pettorine e divise fornite dal Comune) riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.

#### Art 8.

# DOVERI DELLA GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA COMUNALE

La Guardia Ambientale Volontaria Comunale, osservando la necessaria riservatezza prevista dall'incarico, nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- durante il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio di P.M. presso il Comune e comunque non oltre 48 ore dalla compilazione;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali.

Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato dovrà darne immediatamente notizia al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione Carabinieri.

E' fatto assoluto divieto alla Guardia Ambientale Volontaria Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

In caso di dubbi o difficoltà, la Guardia Ambientale Volontaria Comunale deve senza indugio contattare il locale Comando di P.M. per i chiarimenti del caso e le eventuali direttive.

#### Art 9.

#### SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo Forestale della Regione Siciliana) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alla Guardia Ambientale Volontaria Comunale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri connessi al proprio incarico, effettuati i dovuti accertamenti dal Comandante della P.M. o suo delegato, e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a mesi sei.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Comandante della P.M. proporrà al Sindaco la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta sia per gravi motivi che per accertata inattività, non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è disposta d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con proprio provvedimento.

# Art 10.

# TURNI DI SERVIZIO

Il personale impiegato nell'attività volontaria presterà servizio secondo i turni da concordare con il Comando di Polizia Municipale, previa verifica della disponibilità dei singoli volontari trattandosi di attività di volontariato.

L'organizzazione dei turni, con cadenza settimanale, sarà a carico degli stessi volontari, che nomineranno a tal fine un responsabile.

Il personale volontario che per motivi personali, per un periodo prolungato superiore a due mesi, non potrà dare la propria adesione, dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del provvedimento di nomina.

La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco.

# Art 11.

# COMPITI DELLA GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA COMUNALE

Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero: attività informative, educative, di prevenzione e di segnalazione sul territorio comunale, finalizzate alla prevenzione e alla corretta applicazione di Regolamenti e Ordinanze Sindacali in tema ambientale e circa il corretto conferimento dei rifiuti, in modo da concorrere alla

difesa del suolo, del paesaggio, del decoro urbano, ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali esplicano, in particolare per il settore rifiuti, attività di dissuasione, di collaborazione e segnalazione, che si estrinsecano sinteticamente:

- Nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale:
- Nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari e le ordinanze;
- Nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio rifiuti in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono tempestivi interventi supplementari;
- Nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
- Nel controllo, con l'ausilio degli operatori ecologici, delle micro discariche al fine di individuare elementi utili per risalire alla persona colpevole di abbandono indiscriminato di rifiuti;
- In attività di collaborazione, coadiuvazione e supporto occasionali nel corso di manifestazioni varie organizzate dal Comune.

# Art 12. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari, e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure della Vigilanza Volontaria Ambientale sono disciplinate dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo della Polizia Municipale.

Il Comune stipulerà idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi connessa all'attività di volontariato.

Il Comune munirà le Guardie Ambientali Volontarie Comunali di idonea strumentazione informatica, che può essere utilizzabile nel rispetto della legge sulla privacy.

## Art 13.

# CORSO FORMATIVO DELL'ASPIRANTE ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Guardie Ambientali Volontarie Comunali che, in seguito ad apposito bando pubblico reso noto sul sito istituzionale del Comune, avranno presentato domanda secondo lo schema allegato al presente Regolamento.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico e sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente.

Il Responsabile della P.M. curerà l'organizzazione e la docenza del corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- figura e compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;
- normativa in materia ambientale, in particolare il vigente T.U.A.;
- decoro urbano;
- organizzazione del servizio di raccolta differenziata;
- illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- procedimento sanzionatorio amministrativo;
- nozioni di flora e fauna tipiche della zona;
- elementi di cartografia ed orientamento.

## Art 14.

# ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale. In modo permanente, fino a revoca, sarà pubblicato sul sito on line del Comune di Prizzi alla voce Regolamenti.

# **INDICE**

- Art 1. FINALITÀ
- Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO
- Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO
- Art 4. DEFINIZIONE DELLA GUARDIA VOLONTARIA AMBIENTALE

**COMUNALE** 

- Art 5. NOMINA A GUARDIA VOLONTARIA AMBIENTALE COMUNALE
- Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA
- Art 7. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
- Art 8. DOVERI DELLA GUARDIA AMBIENTALE
- Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO
- Art 10. TURNI DI SERVIZIO
- Art 11. COMPITI DELLA GUARDIA VOLONTARIA AMBIENTALE COMUNALE
- Art 12. COMPITI DEL COMUNE
- Art 13. CORSO FORMATIVO DELL'ASPIRANTE GUARDIA VOLONTARIA AMBIENTALECOMUNALE
- Art 14. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO